

ad esso pendente tra Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten e Wirtschaftskammer Österreich, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 141 CE e 1 della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, (GU L 45, p. 19), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, J.-P. Puissochet (relatore) e J. N. Cunha Rodrigues, presidenti di Sezione, dal sig. R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato l'8 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il vantaggio rappresentato, per le persone che svolgono un servizio militare o, in sostituzione, un servizio civile obbligatorio volontariamente prolungabile, dal riconoscimento della durata di tali servizi ai fini del calcolo di un'indennità di licenziamento alla quale le stesse potrebbero in seguito avere diritto, deve essere considerato un elemento della loro retribuzione ai sensi dell'art. 141 CE.
- 2) L'art. 141 CE e la direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, non ostano a che nel calcolo dell'indennità di licenziamento venga riconosciuta, a titolo di anzianità di servizio, la durata del servizio militare o del suo equivalente civile, svolti in maggioranza da uomini, ma non quella dei congedi parentali di cui si avvalgono più frequentemente le donne.

(<sup>1</sup>) GU C 202 del 24.8.2002.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Terza sezione)

10 giugno 2004

**nella causa C-333/03: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo** (<sup>1</sup>)

**(«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 98/50/CE — Trasferimento d'impresa — Mantenimento dei diritti dei lavoratori»)**

(2004/C 190/05)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-333/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M.-J. Jonczy) contro Granducato di Lussemburgo (agente: sig. S. Schreiner), avente ad oggetto un ricorso diretto

a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 201, pag. 88), ovvero, in ogni caso, non avendo comunicato le suddette disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 10 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della suddetta direttiva.
- 2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 213 del 6.9.2003.

## Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Danimarca, proposto il 23 marzo 2004

(Causa C-150/04)

(2004/C 190/06)

Il 23 marzo 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Lyal e S. Tams, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Danimarca.

La ricorrente ha chiesto che la Corte voglia:

- 1) statuire che avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa per assicurazioni sulla vita e pensioni, in conformità della quale il diritto a deduzione ed esenzione fiscale per contribuiti (§§ 18 e 19 della legge sulla tassazione delle pensioni) viene riconosciuto esclusivamente per contribuiti in relazione a contratti stipulati con enti pensionistici aventi sede in Danimarca, mentre siffatte agevolazioni fiscali non vengono riconosciute per contribuiti in relazione a contratti stipulati con enti previdenziali aventi sede in altri Stati membri (§§ 53 A e 53 B), il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incumbenti in forza degli artt. 39, 43, 49 e 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

2) condannare il Regno di Danimarca a sopportare le spese relative alla presente causa.

*Motivi e principali argomenti:*

La legislazione danese riguardante in particolare la deduzione per contributi per assicurazioni sulla vita e pensioni è in contrasto con le disposizioni del Trattato CE relative alla libera prestazione dei servizi, alla libera circolazione dei lavoratori e alla libertà di stabilimento nonché alla libera circolazione dei capitali e non può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale come stabilito nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

La libera prestazione dei servizi (art. 49 CE)

La mancanza di accesso al diritto a deduzione e ad esenzione per contributi a regimi pensionistici esteri ha la conseguenza di impedire a sottoscrittori di assicurazioni residenti in Danimarca di aderire a regimi pensionistici di enti previdenziali stabiliti in Stati membri diversi della Danimarca. Agli enti previdenziali esteri viene impedito de facto di offrire i loro servizi sul mercato danese. Il requisito dello stabilimento costituisce così una limitazione del diritto di prestare liberamente servizi a partire da altri Stati membri in Danimarca.

La libera circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento (artt. 39 CE e 43 CE)

Le norme danesi, ai sensi delle quali i contributi a regimi pensionistici esteri non sono ammessi a deduzione, colpiscono in particolare i lavoratori subordinati e autonomi migranti in provenienza da altri Stati membri. I lavoratori subordinati ed autonomi che si trasferiscono in Danimarca e che hanno già aderito a regimi pensionistici in altri Stati membri, saranno costretti ad aderire a nuovi regimi pensionistici con enti previdenziali stabiliti in Danimarca per ottenere gli stessi vantaggi fiscali a cui hanno diritto i lavoratori che hanno aderito a regimi pensionistici in Danimarca.

La libera circolazione dei capitali (art. 56 CE)

Il requisito che gli enti previdenziali siano stabiliti in Danimarca come condizione perché l'assicurato possa ottenere agevolazioni fiscali impedirà agli assicurati di aderire a regimi pensionistici di enti previdenziali stabiliti in altri Stati membri. Le norme danesi comportano così un ostacolo alla libera circolazione dei capitali in forma di contributi e versamenti in relazione ai regimi pensionistici.

Motivi imperativi di interesse generale

— Controllo fiscale efficace

L'esigenza di un controllo fiscale sicuramente efficace, addotta dal governo danese, non può giustificare le disposizioni danesi

in materia di deduzione, che costituiscono un ostacolo alle summenzionate libertà. Le disposizioni sono in contrasto con il principio di proporzionalità dato che un controllo fiscale efficace e una prevenzione della sottrazione di entrate fiscali possono essere garantiti da misure meno restrittive delle norme danesi, come, per esempio, il fatto di esigere dai soggetti passivi le necessarie informazioni come condizione per ottenere una deduzione fiscale o il fatto di collaborare con le autorità fiscali di altri Stati membri in conformità della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE (<sup>1</sup>), relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e delle imposte indirette.

— Coerenza del sistema fiscale

La giurisprudenza della Corte di giustizia riconosce che la coerenza del sistema fiscale esige che lo Stato membro, nel caso in cui debba riconoscere un diritto a deduzione per contributi a regimi pensionistici che sono versati in un altro Stato membro possa assoggettare ad imposta la somma che viene versata dai regimi pensionistici.

Deve tuttavia esistere coerenza nel rapporto con il singolo soggetto passivo e deve esservi una stretta connessione tra il diritto a deduzione per contributi e la tassazione di versamenti.

Una simmetria tra il trattamento fiscale di contributi e versamenti per regimi sia nazionali sia esteri, per il fatto che per i regimi nazionali vi è un diritto a deduzione o ad esenzione per contributi, mentre i versamenti sono assoggettati ad imposta, e per i regimi esteri non vi è un diritto a deduzione, ma per contro non vi è tassazione dei versamenti, non è sufficiente a parere della Commissione.

Il vantaggio fiscale che viene concesso ai regimi pensionistici stipulati presso un ente previdenziale nazionale consiste innanzi tutto in un'esclusione della tassazione di somme corrispondenti a contributi pensionistici. L'esclusione della tassazione comporta che i regimi pensionistici nazionali sono particolarmente attraenti, anche se i versamenti sono successivamente assoggettati ad imposta. Per i regimi pensionistici esteri il fatto che vi sia simmetria nella tassazione non compensa in nessun modo il mancato vantaggio fiscale.

La Danimarca dovrebbe riconoscere che i regimi pensionistici stipulati presso enti previdenziali stabiliti in altri Stati membri debbono rientrare nello stesso vantaggio fiscale dei regimi pensionistici nazionali. Solo nei casi in cui la Danimarca non ha il diritto di assoggettare ad imposta i versamenti pensionistici può essere rilevante prendere in considerazione l'esigenza della coerenza del sistema fiscale. La Danimarca può tuttavia assoggettare ad imposta tutti i versamenti pensionistici ad assicurati, che siano residenti in Danimarca, indipendentemente dal fatto che il regime sia stipulato in Danimarca o all'estero. La Danimarca perde tale diritto solo se l'assicurato trasferisce la sua residenza in un altro Stato.

La Commissione ritiene del resto che la necessaria coerenza del sistema fiscale danese non sia giustificata per il fatto che la Danimarca ha sottoscritto con una serie di paesi accordi sulla doppia imposizione fiscale che comportano che la coerenza del sistema fiscale non è realizzata relativamente al singolo soggetto passivo con una stretta connessione tra deduzione per i contributi e tassazione dei versamenti.

Gli accordi sulla doppia imposizione fiscale che seguono l'accordo tipo OCSE garantiscono che i versamenti pensionistici non sono assoggettati ad imposta sia nel paese in cui risiede l'assicurato sia nel paese in cui l'ente previdenziale è stabilito. Dagli accordi consegue che i versamenti provenienti da regimi pensionistici possono essere assoggettati ad imposta solo nel paese in cui risiedono i percettori della pensione. Gli accordi comportano che la Danimarca ha rinunciato al diritto di assoggettare ad imposta versamenti provenienti da enti previdenziali stabiliti in Danimarca. Ciò vale indipendentemente dal fatto che i contributi pensionistici abbiano fruito di un diritto a deduzione in Danimarca o no. Viceversa, la Danimarca può assoggettare ad imposta tutti i versamenti pensionistici ad assicurati residenti in Danimarca, anche se il pagamento dei contributi è effettuato in uno dei paesi contraenti.

In altri accordi sulla doppia imposizione fiscale si trovano disposizioni che danno agli assicurati accesso alla deduzione di contributi a regimi pensionistici esteri. Persone che si trasferiscono in Danimarca da uno di questi paesi possono così mantenere il loro regime pensionistico in patria e dedurre i contributi ai regimi nel reddito imponibile in Danimarca. Le disposizioni in materia di deduzione contenute in tali accordi dimostrano che le norme danesi sulla mancanza del diritto di deduzione per contributi a regimi pensionistici esteri non sono logiche.

(<sup>1</sup>) GU CE L 336, pag. 15.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 18 marzo 2004, nel procedimento Finanzamt Heidelberg contro iSt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH**

**(Causa C-200/04)**

(2004/C 190/07)

Con ordinanza 18 marzo 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 maggio 2004, nel procedimento Finanzamt Heidel-

berg contro iSt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se la disposizione speciale prevista per le agenzie di viaggio, di cui all'art. 26 della direttiva 77/388/CEE (<sup>1</sup>), viga anche per i giri di affari di un organizzatore di cosiddetti «High-School-Programmen» e di «College-Programmen» con un soggiorno all'estero da 3 a 10 mesi, che vengono offerti ai partecipanti a proprio nome e per la cui esecuzione vengono in considerazione prestazioni di altri soggetti passivi d'imposta.

(<sup>1</sup>) GU L 145, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main, con ordinanza 28 aprile 2004, nella causa Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG contro Heidegold Geflügelspezialitäten GmbH**

**(Causa C-203/04)**

(2004/C 190/08)

Con ordinanza 28 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 maggio 2004, nella causa Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG contro Heidegold Geflügelspezialitäten GmbH, il Landgericht Frankfurt am Main ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 10, n. 1, del regolamento (CEE) 5 giugno 1991, n. 1538 (norme di commercializzazione per le carni di pollame) (<sup>1</sup>) vada interpretato nel senso che la dicitura «kontrollierte Aufzucht» (zootecnica controllata), contenuta in un'etichetta nella definizione di cui all'art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva 79/112/CEE, costituisca un'indicazione del tipo di allevamento ai sensi dell'art. 10, n. 1, del regolamento (CEE), n. 1538/91.

(<sup>1</sup>) GU L 143, pag. 11.